

Passiamo al subemendamento 0.68.02.85 della Commissione.

ELIO VITO. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, credo che questo sia il primo dei nuovi subemendamenti presentati dalla Commissione: tuttavia, ai sensi del nostro regolamento, non siamo in condizione di votarli adesso. Trattandosi di subemendamenti che comportano oneri, come sa, devono essere posti in votazione il giorno successivo a quello in cui sono presentati.

PRESIDENTE. La Commissione ha espresso parere favorevole.

ELIO VITO. Anche per questo, signor Presidente? Vi era una riunione convocata *ad horas* e non tutti i componenti del Comitato sono stati avvertiti, in quanto i subemendamenti erano stati appena presentati. Lei sa che uno dei punti di cui ci siamo occupati, già quando è stata presentata la proposta di legge del Polo sulle imposte di successione, riguardava proprio la copertura...

PRESIDENTE. Onorevole Vito, leggiamo insieme l'articolo 86, comma 5-*bis*, del regolamento: « Il Presidente della Camera può rinviare per non più di tre ore l'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati ai sensi del comma 5. Qualora comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, i suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi non possono essere esaminati prima del giorno successivo a quello nel quale sono stati presentati. Il Presidente, apprezzate le circostanze, stabilisce a questo fine un termine congruo, entro il quale la Commissione bilancio esprime il proprio parere ». Sembra, quindi, che si tratti del termine per il parere della Commissione bilancio; un aspetto da considerare è che il parere della Commissione bilancio parla di nulla osta, il che potrebbe significare

che non vi sono oneri, ma su questo vorrei sentire il parere del presidente del Comitato.

ELIO VITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Il punto è proprio questo, Presidente. A nostro giudizio, la norma vuole salvaguardare proprio il potere ed il parere della Commissione bilancio. Credo che per apprezzare i nuovi oneri derivanti dai subemendamenti in questione occorra un minimo di tempo. Il Comitato dei nove si è riunito alle 15...

GABRIELLA PISTONE. Alle 14!

ELIO VITO. Sì, ma è arrivato al Comitato pareri alle 15. È stato fatto tutto in pochi minuti. A nostro giudizio, quindi, non vi sono le condizioni previste dal regolamento per consentire alla Commissione bilancio di apprezzare i nuovi oneri. Abbiamo già contestato l'incertezza della copertura relativa all'intero articolo aggiuntivo; poiché i nuovi subemendamenti, pur condivisibili nel merito, comportano nuovi oneri, il problema della copertura si pone ancora di più.

Credo quindi che sia giusto, Presidente, consentire alla Commissione bilancio di riunirsi per esaminare i nuovi subemendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Vito, dal momento che la Commissione bilancio ha già espresso il suo parere, questo vorrebbe dire che dovrebbe riunirsi di nuovo sulla base di un parere già formulato. Comprendo quello che lei dice, ma non posso annullare un parere che è già stato espresso. La Commissione bilancio dovrebbe dare un secondo parere, il che francamente mi sembra difficile.

GUIDO POSSA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDO POSSA. Signor Presidente, vorrei segnalare che sono presente dalle 9,30 di questa mattina ed ho partecipato assiduamente ai lavori della Commissione bilancio ma non sono stato informato, pur essendo rappresentante di gruppo di Forza Italia in quella sede, della presentazione di questi nuovi subemendamenti. Non ho quindi partecipato alla riunione di cui si parla.

PRESIDENTE. Vorrei sentire il presidente del Comitato pareri. Onorevole Boccia?

ANTONIO BOCCIA, *Presidente del Comitato pareri della V Commissione*. Il Comitato è stato regolarmente convocato: gli avvisi sono stati diramati, la riunione si è tenuta regolarmente alla presenza di alcuni colleghi, tra i quali ricordo il collega Proietti dell'opposizione. Il parere è stato espresso dopo un'ampia e tormentata discussione. La riunione è cominciata alle 14,30 e si è conclusa alle 16,10. Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Onorevole Vito, in questo contesto non posso...

ELIO VITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Presidente, ho la sensazione che dobbiamo tutti abituarci al nuovo regolamento, anche perché in questi giorni si sono verificati alcuni fatti come discussioni generali senza relazioni tecniche.

Quando in relazione a provvedimenti che comportano oneri e le cui modalità di copertura sono contestate vengono presentati in aula nuovi emendamenti o subemendamenti, la vecchia prassi (senza le norme introdotte dal nuovo regolamento) era quella che è stata illustrata dal collega Boccia: si riuniva *ad horas* il Comitato pareri, la Commissione bilancio esprimeva un parere di nulla osta e l'Assemblea, un'ora dopo la presentazione

dei nuovi emendamenti o subemendamenti, era già in grado di votarli. Le convocazioni a volte arrivavano in casella ai deputati dopo che il parere era già stato espresso e gli emendamenti erano già stati votati. Credo che ci troviamo in questa situazione: le convocazioni sono state diramate ma non hanno raggiunto in tempo utile i colleghi.

Ribadisco che siamo in presenza di nuove norme alle quali tutti dobbiamo abituarci, compresi le Commissione e i Comitati pareri, che svolgono un egregio lavoro. Contesto il fatto che non comportino nuovi oneri emendamenti che allargano la platea dei soggetti e i casi temporali nei quali si ha diritto all'applicazione della nuova riforma. Mi sembra difficile che tali emendamenti non comportino oneri, visto che si afferma che la riforma si applica già sei mesi prima.

Se, quindi, Presidente, non ritiene di rinviare l'esame del provvedimento alla seduta di domani, le chiedo di sospendere brevemente la seduta per consentire al Comitato pareri di riunirsi nuovamente per il solo fatto che non tutti i colleghi che ne fanno parte hanno potuto partecipare alla precedente riunione a causa di un avviso di convocazione giunto tardivamente.

PRESIDENTE. Onorevole Vito, vi è un punto sul quale voglio essere chiaro. Sulla base del parere che è già stato espresso non posso invitare il Comitato pareri a convocarsi di nuovo. Mi è stato detto che la riunione è stata legittimamente convocata, per cui non posso smentire questo.

A questo punto, vi sono due possibilità. La prima è che la Commissione competente chieda del tempo per poter valutare la situazione. Non posso d'autorità cancellare un parere che è stato espresso. Se lei invece ritiene che i colleghi abbiano bisogno di un po' di tempo per valutare la situazione, si può sospendere l'esame di questo articolo e passare a quello successivo.

Non posso, d'imperio, annullare un parere che è stato espresso da una Commissione. Valutino i colleghi cosa potrebbe

succedere se il Presidente si arrogasse questo tipo di poteri, che francamente non ha.

ALESSANDRO CÈ. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO CÈ. Signor Presidente, sinceramente non obietto niente circa la sua interpretazione logica di quello che dovrebbe essere il percorso per l'esame delle norme che prevedono nuovi oneri: sul discorso logico che lei ha fatto non c'è nulla da obiettare.

Un'altra cosa è però l'interpretazione del regolamento, che in questo caso non può essere che letterale. Il regolamento, all'articolo 86, comma 5-*bis*, prevede un'altra cosa. Esso prevede in termini perentori che i nuovi emendamenti non possono essere esaminati prima del giorno successivo alla presentazione. Se si fosse inteso dare l'interpretazione che lei ha fornito, si sarebbe dovuto prevedere « salvo che la Commissione bilancio non abbia espresso nello stesso giorno della presentazione il parere sul nuovo emendamento ».

Il regolamento deve servire a tutti noi deputati per avere garanzie nello svolgimento dei lavori. La sua interpretazione può sicuramente costituire la traccia in base alla quale muoverci per modificare il regolamento, ma fino a quando il regolamento è scritto in questo modo non può essere interpretato come lei ha fatto.

Ritengo che questa sia l'unica soluzione, perché, se continuiamo sempre a dare valore ai precedenti, che diventano prassi e alla fine interpretano in maniera assolutamente impropria il regolamento, credo che siamo sulla strada sbagliata.

PRESIDENTE. Onorevole Cè, mi segua per piacere: il tempo previsto dal comma di cui parliamo è idoneo a consentire alla Commissione bilancio di esprimere il suo parere. La Commissione ha già espresso il suo parere e, quindi, a questo punto le cose sono due: se mi si chiede del tempo

per valutare il merito delle nuove proposte emendative, io non ho nulla in contrario ad accantonare i subemendamenti e a proseguire. Ma se mi si chiede di sospendere l'esame per poter far riesaminare la questione dalla Commissione bilancio, non posso annullare una decisione già presa.

Se mi si chiede, come mi pare fosse implicito in quanto detto dal collega Vito e come forse lei ha detto esplicitamente, che l'esame di questo punto venga rinviato, anche a domani, per dare più tempo ai colleghi di esaminare la questione, questo si può fare, tanto questa sera non finiremo.

ELIO VITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, la ringrazio. Naturalmente chiediamo anche di accantonare questi subemendamenti, ma il punto è proprio questo: il Presidente, una volta presentati i nuovi subemendamenti da parte della Commissione, valuta se questi, a suo giudizio, comportino o meno nuovi oneri e, poiché non è una decisione che può prendere da solo, rinvia la votazione all'indomani affinché vi sia un termine congruo entro il quale la Commissione bilancio esprima il proprio parere.

Poiché è evidente che alcuni subemendamenti — soprattutto il terzo — comportano sicuramente nuovi oneri — pur essendo condivisibili, come ripeto —, occorre dare alla Commissione bilancio un termine congruo entro il quale essa deve esprimere un parere compiuto, in modo che l'Assemblea l'indomani li possa votare.

La Commissione bilancio non può agire di sua iniziativa, Presidente. Io capirei se avesse trasmesso lei i subemendamenti, ma non capisco come in pochi minuti i subemendamenti vengano presentati in aula, arrivino a lei, lei li trasmetta alla Commissione bilancio, che, senza aspettare che lei fissi un termine, si convoca *ad*

horas, invita tutti i colleghi ad esprimere il parere, arriva in aula alle 15 e si può già votare.

Ho la sensazione che si tratti di una procedura non conforme al nuovo regolamento. Lo dico anche perché, come ho già detto stamattina, siamo alla vigilia dell'esame della legge finanziaria, nel corso del quale, in passato, da parte di tutti i gruppi abbiamo assistito alla presentazione di emendamenti fuori sacco che giungono dal Governo e dalla Commissione.

Poiché questa rischia di essere una finanziaria, per così dire, un po' « elettorale », almeno rispettiamo i termini, cioè si sappia che, se vengono presentati nuovi emendamenti, il Presidente li valuta, si votano il giorno dopo, così tutti li possono esaminare, la Commissione bilancio si riunisce e si subemendano (non è questo il caso).

Ci terrei che venisse rispettata la procedura. A mio giudizio, la Commissione bilancio ha agito con eccesso di zelo ed ha sbagliato a riunirsi prima che lei fissasse il termine entro il quale doveva riunirsi, prima che lei giudicasse ammissibili i subemendamenti e li inviasse alla Commissione chiedendo se comportassero o meno nuovi oneri. Alla ripresa dei lavori è stato già tutto fatto: evidentemente la procedura non ha funzionato. Io ci terrei particolarmente a votare domani i subemendamenti, non per far ripetere la votazione, ma per consentire alla Commissione di riunirsi con la calma dovuta.

MAURO GUERRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO GUERRA. Signor Presidente, comprendo la questione sollevata dal collega Vito, ma spetterà al relatore o al presidente della Commissione valutare se sia il caso di orientarsi nel senso di avere più tempo per esaminare nel merito i subemendamenti. In sostanza non mi pare che si tratti di cosa diversa da una richiesta di accantonamento che non mi pare fondata sulla lettera del regolamento,

perché la previsione del termine che deve intercorrere tra la presentazione degli emendamenti o subemendamenti nel corso dell'esame in aula dei provvedimenti è con tutta evidenza finalizzata alla possibilità di consentire alla Commissione bilancio un esame congruo del merito e quindi di consentire il pronunciamento della Commissione stessa. È tutto qui. Al di fuori di questo si tratta solo di una richiesta legittima, ma da valutare da questo punto di vista, di accantonamento.

Se la Commissione bilancio si è riunita ed il Comitato pareri ha, nei tempi e nei modi descritti dal presidente Boccia, esaminato i subemendamenti ed espresso il parere, non credo che vi sia la possibilità di chiedere alla Commissione bilancio di ritornare, con una nuova riunione del Comitato pareri, sulla decisione già assunta. Da questo punto di vista, mi pare che il procedimento, secondo quanto è previsto dalla norma regolamentare, sia chiuso. Il nostro regolamento è volto a garantire alla Commissione bilancio proprio quello che ha fatto, per cui non è possibile ritornare su quel parere. Dovremmo ritenere allora che spetterebbe poi all'Assemblea o al Presidente valutare se la Commissione bilancio abbia fatto bene il proprio lavoro. Questo non rientra nel nostro potere di sindacato.

Rimane solo la valutazione sull'opportunità e sul merito di un eventuale accantonamento dei subemendamenti, su cui deciderà l'Assemblea, mentre dal punto di vista regolamentare siamo nelle condizioni di procedere.

PRESIDENTE. I colleghi dell'opposizione hanno chiesto che il Governo presentasse determinati sub-emendamenti; questi ultimi sono stati presentati anche secondo le richieste dell'opposizione e sono stati sottoposti all'esame della Commissione bilancio che, attraverso il Comitato pareri, ha espresso il parere. Ora si chiedono le ventiquattro ore di tempo previste dal regolamento ma, a mio parere, le ventiquattro ore servono per l'espressione del parere, che invece è già stato espresso. Comunque, visto che le

cose vanno valutate anche con concretezza politica, se c'è una richiesta di esaminare domani questi subemendamenti sulla base di dati di merito, credo che non vi siano obiezioni, anche perché si tratta di subemendamenti che non hanno effetti preclusivi, tranne che sull'emendamento a cui si riferiscono. Penso quindi che si possa accantonare l'esame dei tre subemendamenti, che nel frattempo i colleghi possano esaminarli nel merito e noi andare avanti con il lavoro, fermo restando che il parere della Commissione bilancio è quello già espresso. Se poi la Commissione dovesse ritenere di rivederlo, è nella sua autonomia riconvocarsi ed eventualmente modificarlo.

GIANCARLO GIORGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANCARLO GIORGETTI. Signor Presidente, la ringrazio per il suo intervento, ma credo che l'opposizione abbia ragione dal punto di vista del regolamento. Non è mia intenzione affrontare uno scontro dialettico con il collega Guerra, che sicuramente è molto più capace ed esperto di me in materia, ma l'articolo 22, comma 4 del regolamento, con riferimento a pareri espressi, non già dalla Commissione bilancio, ma dal Comitato pareri, dà la possibilità ai componenti della Commissione stessa, benché irrualmente convocati (perché di norma veniamo convocati per telefono, cosa che questa volta non è stata fatta) di invocare una riunione della Commissione in seduta plenaria.

Per questa ragione, ritengo ciò non possa considerarsi come una gentile concessione, bensì come un diritto dei gruppi dell'opposizione in ogni circostanza ed in occasione di un parere così importante.

MANLIO CONTENUTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANLIO CONTENUTO. Signor Presidente, vorrei portare un contributo alla discussione. Ritengo che l'interpretazione sin qui fornita non sia condivisibile. In verità, la norma le affida un potere importantissimo, ovvero, quello di non consentire che si passi al voto di un emendamento — che comporti o possa comportare nuove o maggiori spese — se non assegnando il termine indispensabile previsto dalla disposizione medesima. La *ratio* della norma è evidente: se si tratta di un emendamento che comporta nuovi o maggiori oneri, deve essere esaminato con una certa attenzione, per cui è indispensabile disporre del tempo.

Signor Presidente, mi permetto di ritenere che sia lei a dover effettivamente vagliare se la proposta emendativa possa comportare nuove o maggiori spese; di fronte a tale vaglio (che in termini tecnici viene rimesso alla Commissione) spetta a lei stabilire anche che quell'emendamento non possa essere votato prima del giorno successivo.

Del resto, dalle argomentazioni dell'amico onorevole Vito, è emersa un'ulteriore questione: se così non fosse, vi sarebbero convocazioni (come quella avvenuta oggi) alle quali alcuni membri della Commissione potrebbero (non voglio nemmeno sindacare il perché) non essere invitati o la cui convocazione potrebbe raggiungerli in un momento successivo alla discussione. Signor Presidente, ritengo che proprio la solennità del suo intervento abbia la funzione di allertare la Commissione competente, in quanto su una determinata proposta emendativa deve essere effettuato un vaglio preciso, al punto da rinviare il voto al giorno successivo.

Signor Presidente, rimetto a lei una tale valutazione, ma ritengo che la norma, così come è stata concepita, abbia anche lo scopo di attirare l'attenzione sull'importanza di emendamenti che potrebbero comportare nuove o maggiori spese.

TERESIO DELFINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERESIO DELFINO. Signor Presidente, vorrei sottolineare l'esigenza che, con riferimento ad emendamenti che possono comportare nuove o maggiori spese, sia rispettata la procedura prevista dall'articolo 11 della legge n. 468: ovvero, che gli emendamenti in questione siano accompagnati dalla necessaria relazione tecnica.

Inoltre, signor Presidente, vorrei sottolineare un dato che mi preoccupa, visto l'andamento vertiginoso dei nostri lavori. Alle 19 di oggi siamo chiamati in Commissione bilancio a partecipare all'esame del contenuto del disegno di legge finanziaria. Ho chiesto ai miei collaboratori di verificare se al momento sia già disponibile la documentazione necessaria ed il testo del provvedimento, ma così non è. Vorrei sapere come faremo alle 19 ad esprimerci in merito, visto che le modalità ed i tempi di lavoro che abbiamo davanti non ci consentiranno concretamente di svolgere un esame. Ho voluto prendere spunto dalla questione di cui stiamo discutendo per sottolineare un fatto che ci sta molto a cuore.

PRESIDENTE. Onorevole Teresio Del-
fino, come lei sa, l'esame può essere svolto solo quando tutti i documenti siano stati stampati. Pertanto, non si potrà fare oggi.

ANTONIO BOCCIA, *Presidente del Comitato pareri della V Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA, *Presidente del Comitato pareri della V Commissione*. Signor Presidente, a questo punto vi sono due possibilità. La prima è che la discussione in corso abbia soltanto un effetto dilatorio rispetto all'esame del provvedimento e, in tal caso, le mie spiegazioni non hanno senso, in quanto la questione attiene più ad un problema di ordine politico. Se, invece — come mi sembra di capire — la questione è nei termini di una corretta applicazione del regolamento, vale la pena di fare un attimo di riflessione.

Signor Presidente, non vorrei entrare negli « appiccichi » tra lei e l'onorevole Vito.

PRESIDENTE. Negli ?

ANTONIO BOCCIA, *Presidente del Comitato pareri della V Commissione*. Negli « appiccichi ».

PRESIDENTE. La ringrazio, non avevo compreso il termine.

Prego, onorevole Boccia.

ANTONIO BOCCIA, *Presidente del Comitato pareri della V Commissione*. Come dicevo, negli « appiccichi » tra lei e l'onorevole Vito, non vorrei entrarci...

PRESIDENTE. A volte neanche io, devo dire.

ANTONIO BOCCIA, *Presidente del Comitato pareri della V Commissione*. Poiché l'onorevole Vito ha trovato il modo di individuare una qualche responsabilità della Commissione bilancio, vorrei un attimo tirarmi fuori.

Presidente, la Commissione bilancio ha regolarmente ricevuto dall'Assemblea gli emendamenti da esaminare. Quindi, gli emendamenti sono stati trasmessi dalla Presidenza alla Commissione bilancio perché esprimesse il suo parere. Il presidente della Commissione, ricevuti gli emendamenti, ha tempestivamente convocato il Comitato pareri perché si pronunciasse. Ora, è evidente che quando la Commissione bilancio riceve gli emendamenti dall'Assemblea non si pone il problema del tempo che ha a disposizione per l'espressione del parere, questa è una valutazione che fa l'Assemblea. Noi, insomma, quando riceviamo gli emendamenti non ci poniamo il problema di esprimerci entro mezz'ora o entro ventiquattr'ore, ma lo facciamo appena ne siamo in condizione. Quindi, la procedura è stata assolutamente corretta, nel presupposto che il parere richiesto dall'As-

semblea dovesse essere espresso nel più breve tempo possibile, cosa che noi abbiamo fatto.

Ritengo, dunque, che la procedura seguita sia stata pienamente conforme al regolamento: in tante altre occasioni avrei potuto condividere le osservazioni fatte, perché di disfunzioni effettivamente ve ne sono, ma in questo caso alle 14,30 vi è stata una regolare convocazione e, alla presenza di un buon numero di colleghi, la discussione è stata molto ma molto approfondita. Addirittura abbiamo dovuto accantonare l'esame di uno degli emendamenti perché il Governo ha avuto bisogno di chiedere delucidazioni ai suoi uffici. Ci siamo riuniti fino alle 16,10 per esprimere, di fatto, i pareri quasi esclusivamente su questi emendamenti, sui quali vi è stata, ripeto, una discussione molto approfondita. Se i colleghi lo ritengono, posso anche riportare le valutazioni di merito che sono state fatte emendamento per emendamento, tant'è che su uno di essi abbiamo espresso parere contrario.

Penso, insomma, che in questo caso non sia proprio possibile sollevare obiezioni, fermo restando che l'applicazione della nuova norma regolamentare è in fase di sperimentazione, per cui qua e là possono emergere delle questioni. Proprio questa mattina abbiamo fatto una proposta al Presidente in merito ai pareri contrari ai sensi dell'articolo 81, comma 4, su un intero provvedimento.

Nel caso in questione, però, mi creda, Presidente, il Comitato pareri e la Commissione bilancio hanno pienamente ottemperato al loro dovere quando hanno ricevuto gli emendamenti.

PRESIDENTE. Colleghi, per quanto riguarda l'aspetto «pratico» della discussione, possiamo rinviare l'esame dei subemendamenti 0.68.02.85, 0.68.02.86 e 0.68.02.87 della Commissione alla seduta di domani. Questo non ha un effetto preclusivo sulle altre votazioni; quindi possiamo procedere a tale rinvio, in modo da consentire a tutti di valutare i subemendamenti.

La Commissione bilancio, se lo riterrà, potrà eventualmente procedere ad un riesame, ma io non ho il potere di annullare il parere già espresso da tale Commissione.

Per quanto riguarda il futuro, la Presidenza si atterrà ad un'interpretazione più letterale della disposizione in questione, nel senso che ogni volta che verranno presentati emendamenti stabilirà un termine entro il quale la Commissione dovrà esprimere il suo parere. In questo caso, in realtà, trattandosi di sub-emendamenti richiesti dall'opposizione sembra che la questione potesse essere risolta più agevolmente, però capisco che il dibattito è quello che è.

Non essendovi dunque obiezioni, i subemendamenti 0.68.02.85, 0.68.02.86 e 0.68.02.87 della Commissione si intendono accantonati. La questione è chiusa.

PAOLO BECCHETTI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO BECCHETTI. Signor Presidente, naturalmente procederemo con l'esame dei subemendamenti, ma non voteremo l'articolo aggiuntivo: è così?

PRESIDENTE. Certo, ci mancherebbe altro.

PAOLO BECCHETTI. No, siccome si è parlato di votare l'emendamento, la questione non era chiara.

PRESIDENTE. L'importante è che ora ci siamo spiegati.

ANTONIO PEPE. La domanda è stata suggerita dall'onorevole Leone!

PRESIDENTE. Come dice, dall'onorevole Leone? A volte è un po' maligno!

ANTONIO LEONE. Io sono un po' tardo!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento Antonio Pepe 0.68.02.40.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Antonio Pepe. Ne ha facoltà.

ANTONIO PEPE. Signor Presidente, prendo la parola per invitare l'Assemblea ad esprimere un voto favorevole su questo subemendamento, con il quale interveniamo sull'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo sulle imposte di successione e donazioni. Tale norma stabilisce che debbano essere compresi nell'attivo ereditario danaro, gioielli e mobilio per un importo pari al 10 per cento del valore dell'asse ereditario: è una presunzione assoluta. Noi riteniamo che la quota del 10 per cento sia superata: fu individuata tanti anni fa, quando il valore delle rendite catastali e degli immobili era basso, quando i soggetti preferivano investire in danaro perché esso dava tassi di interessi molto alti. Oggi, però, tutto ciò non avviene più: le rendite catastali sono aumentate e suscettibili di esserlo ancora. Quindi, a me pare logico ridurre tale quota al 5 per cento ed inviterei l'Assemblea ad esprimere un voto favorevole sul mio subemendamento che prevede proprio tale riduzione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Antonio Pepe 0.68.02.40, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	445
<i>Votanti</i>	441
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	221
<i>Hanno votato sì</i>	210
<i>Hanno votato no</i>	231).

Passiamo alla votazione del subemendamento Contento 0.68.02.50.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Frosio Roncalli. Ne ha facoltà.

LUCIANA FROSIO RONCALLI. Signor Presidente, colgo l'occasione per segnalare che desidero aggiungere la mia firma a quella dei presentatori dei subemendamenti Contento 0.68.02.50, Antonio Pepe 0.68.02.54, Contento 0.68.02.51 e Antonio Pepe 0.68.02.53, poiché tutti prevedono un regime fiscale agevolativo in relazione alla successione nelle imprese (nello stesso senso avevo presentato il mio subemendamento 0.68.02.2, votato questa mattina).

Se è vero che nel testo della Commissione si prevede l'esclusione del valore dell'avviamento dell'impresa dal calcolo dell'imponibile, gli immobili continuano invece a restare soggetti all'imposta. Questi subemendamenti propongono tutti di escludere gli immobili dall'attivo ereditario. Per questo annuncio il voto favorevole su questo subemendamento e sui tre successivi che ho sottoscritto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Becchetti. Ne ha facoltà.

PAOLO BECCHETTI. Signor Presidente, anch'io desidero apporre la mia firma a questi subemendamenti, di cui condivido in pieno il contenuto. Voglio per altro chiarire per quali motivi esprimeremo su di essi un voto favorevole.

L'operazione che è stata compiuta di estrapolare l'avviamento dell'azienda è meramente di *lifting*: l'azienda è un complesso di beni che hanno la loro unitarietà in funzione strumentale al perseguimento degli obiettivi dell'imprenditore. L'azienda è il principale strumento dell'impresa e, se è giusto sottrarre dall'imponibile l'avviamento commerciale — cioè quella parte del valore dell'azienda che è frutto dell'oculazione, dell'accortezza e dell'iniziativa dell'imprenditore —, dobbiamo considerare che anche gli immobili e gli altri beni strumentali sono assolutamente ne-

cessari per l'esercizio dell'impresa. Dunque, ci sembra del tutto inutile sottrarre solo l'avviamento commerciale, che a volte è piccola parte del valore dell'azienda, dovendosi escludere tutto l'insieme dei beni dalla base imponibile.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Contento 0.68.02.50, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Collegli, per cortesia, ciascuno voti per sé.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	437
<i>Votanti</i>	433
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	217
<i>Hanno votato sì</i>	199
<i>Hanno votato no</i> .	234).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Antonio Pepe 0.68.02.54, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	442
<i>Votanti</i>	437
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	219
<i>Hanno votato sì</i>	200
<i>Hanno votato no</i> .	237).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Contento 0.68.02.51, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	447
<i>Votanti</i>	444
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	223
<i>Hanno votato sì</i>	208
<i>Hanno votato no</i> .	236).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Antonio Pepe 0.68.02.53, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	447
<i>Votanti</i>	443
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	222
<i>Hanno votato sì</i>	204
<i>Hanno votato no</i> .	239).

Passiamo alla votazione del subemendamento Antonio Pepe 0.68.02.49.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Antonio Pepe. Ne ha facoltà.

ANTONIO PEPE. Questo subemendamento è riferito al maxiarticolo aggiuntivo 68.02 della Commissione che prevede l'imposta corrisposta volontariamente in vita da un soggetto.

La lettera e) dell'articolo aggiuntivo stabilisce quanto segue: « Non concorrono a formare l'attivo ereditario i beni e i diritti per i quali l'imposta sia stata corrisposta volontariamente dallo stesso titolare durante la vita. In tale ipotesi si applica un'aliquota inferiore di un punto percentuale rispetto a quelle previste dall'articolo 1 ».

In altre parole un soggetto durante la vita può pagare l'imposta e liberare l'immobile dalle imposte di successione e ciò

lo può fare pagando un punto percentuale in meno di quanto previsto nello stesso articolo aggiuntivo. Secondo quest'ultimo articolo, inoltre, l'imposta può essere del 4 per cento se la successione si applica a favore del coniuge o dei parenti, del 6 e dell'8 per cento in altri casi.

Le ipotesi, dunque, sono due: o il soggetto che paga durante la vita è un veggente perché già sa se i suoi eredi saranno i propri figli, il coniuge o altre persone, oppure la norma non è chiara. Se si vuole liberare l'immobile dal pagamento dalle imposte di successione e donazione, bisogna allora pagarle prima e chiudere così il discorso. Però, quando andiamo a pagare l'imposta, non possiamo sapere se gli eredi saranno i figli. Ci può essere il caso in cui un soggetto è ancora celibe e dunque non ha ancora dei figli, che magari avrà più avanti; ci può essere una persona che vuole fare testamento chiamando a succedergli altre persone. Insomma, non è possibile avere un punto di riferimento certo. Ed è questo il motivo per cui intendiamo intervenire su questa disposizione normativa con il nostro subemendamento, stabilendo che occorre pagare un'imposta del 3 per cento, cioè un punto in meno dell'imposta prevista.

Del resto, pagare un punto in meno rispetto a quanto è previsto al comma 1 non significa altro che pagare le stesse imposte che si pagherebbero facendo un atto di donazione. Per quest'ultimo atto è già previsto il pagamento di un punto in meno. Ma qui non si tratta di un atto di donazione; si vuole soltanto liberare il bene, impedendo che gli eredi debbano ripagare un domani un'imposta per quel cespite. Ma il soggetto che intende pagare l'imposta durante la sua vita non sa — lo ripeto — quali saranno i suoi eredi; non lo può sapere perché gli eventi della vita sono tanti, a meno che non si voglia pensare di applicare questa disposizione normativa soltanto quando il soggetto è *in limine mortis*, momento in cui certamente agli eredi converrà invitare il soggetto ad utilizzare questo espediente per pagare un

punto in meno rispetto a quanto pagherebbe se venisse applicata l'imposta regolare.

Ma se lo spirito della proposta — così mi è sembrato di capire dall'intervento del sottosegretario in Commissione — era quello di liberare definitivamente un cespite, dando al soggetto la tranquillità che, una volta pagata l'imposta, l'immobile è definitivamente affrancato dall'imposta di successione, allora debbo dire che con il testo al nostro esame tale obiettivo non lo si raggiunge, perché non sappiamo se bisogna applicare l'aliquota prevista alla lettera *a*), quella prevista alla lettera *b*) o quella prevista alla lettera *c*) e ciò perché, come ho già detto, non si sa ancora quali saranno gli eredi.

Sulla base di queste motivazioni, accogliere il nostro subemendamento significa fare chiarezza perché si verrebbe a pagare un'imposta del 3 per cento liberando così (mi pare che questa era l'intenzione del Governo) il bene dalle future successioni.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Antonio Pepe, volevo farle presente che il suo gruppo ha esaurito anche il tempo raddoppiato, ossia l'aumento di metà del tempo originariamente stabilito. So che il provvedimento è complesso; lascio a lei, che è un uomo saggio, valutare tutto ciò.

ANTONIO PEPE. La ringrazio, Presidente, per avermi dato del saggio, ma ricordo che il mio gruppo disponeva soltanto di 66 minuti per un provvedimento di 102 articoli.

PRESIDENTE. Aumentati di un quarto!

ANTONIO PEPE. No, con il raddoppio è diventato un quarto, ma originariamente erano 66 minuti: meno di un minuto per articolo!

PRESIDENTE. Proprio per questo stiamo aumentando i tempi: lo dico per una sua gestione del tempo. Prego, onorevole Becchetti.

PAOLO BECCHETTI. Presidente, anch'io esprimerò voto favorevole sul subemendamento del collega Pepe, ma colgo l'occasione per esprimere le forti perplessità che genera la formulazione di questa norma che prevede, in buona sintesi, il pagamento anticipato delle imposte di successione, che significherà spesso una tassa del morituro.

L'imposta di successione può essere pagata da parte del titolare beneficiario, così recita la norma, con un tecnicismo che in questo articolo aggiuntivo tende ad abbondare. Stiamo parlando di imposta di successione e di donazione e i soggetti sono il donatario, l'erede o il legatario, non il beneficiario, il destinatario, il titolare, termini che appartengono ad un lessico assolutamente atecnico.

La norma richiede anche una ricostruzione perché pone una serie di problemi articolati. In primo luogo, trattandosi di un pagamento anticipato dell'imposta, essa avrebbe avuto una collocazione più pertinente nella parte relativa alle riduzioni, alle detrazioni e alla liquidazione dell'imposta e non in quella relativa alla formazione della base imponibile. Dalla formulazione della norma sembrerebbe anche che il morituro, cioè il soggetto proprietario di un determinato patrimonio possa pagare l'imposta solamente su una parte dei beni a propria scelta.

Nelle ipotesi di donazione successive — di questo si parla — è previsto che il *donatum* possa tornare a far parte del coacervo solamente ai fini del calcolo, tuttavia il coacervo non opera in caso di successione. Quindi, avremmo il *pagatum* più il *donatum*, ma non il *pagatum* più il *relictum*, insomma, un papocchio! In caso di donazioni successive non è chiaro se si tratti degli stessi beni sui quali è stata pagata l'imposta — altrimenti, non si capisce che senso avrebbe una donazione esclusiva — oppure di altri beni, perché il soggetto che ha dieci appartamenti può pagare l'imposta su cinque, prevedendo di donare gli altri cinque. Se poi ne dona un altro, la precedente donazione di un bene diverso torna a far parte del coacervo per il calcolo dell'imposta: un vero papocchio

che produrrà due effetti. Il primo in mano alla burocrazia ministeriale: quando saranno emanate circolari ci sarà da divertirsi! Il secondo in mano ai legulei come me e come molti altri: ci sarà spazio per crearsi un buon lavoro e, magari, per cercare di prendere una docenza!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Antonio Pepe 0.68.02.49, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti	447
Votanti	444
Astenuti	3
Maggioranza	223
Hanno votato sì	204
Hanno votato no	240

Passiamo alla votazione del subemendamento Pace 0.68.02.41.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pace. Ne ha facoltà.

CARLO PACE. Questo subemendamento è teso a riservare un trattamento preferenziale nella successione di azienda quando si tratti di imprese individuali o familiari. Si tratta cioè delle imprese in cui la successione dell'imprenditore crea problemi perché non vi è una notevole articolazione negli organi dell'impresa stessa. Le funzioni imprenditoriali sono in genere accentrate e la successione rappresenta un momento di particolare debolezza proprio sul piano gestionale. Per questo motivo riteniamo che, nel caso di imprese individuali o familiari, si possa prevedere un trattamento preferenziale; si tratta, infatti, di imprese piccole o piccolissime. Nell'articolato del subemendamento prevediamo adeguate cautele per fare in modo che non si verifichino fenomeni di elusione. Prevediamo cioè che

questa caratteristica di impresa familiare non sia improvvisata, ma il rapporto dei familiari con la gestione dell'impresa rappresenti un'attività pluriennale, per questo nella nostra proposta si parla di quinquennio. Questi sono i caratteri essenziali del mio subemendamento e per questo motivo ne raccomando l'approvazione, ribadendo che con esso si interviene in favore delle imprese minori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Conte. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO CONTE. Signor Presidente, vorrei aggiungere alcune considerazioni a ciò che ha affermato egregiamente il collega Pace, che ha apposto alcune limitazioni forse preoccupato dall'ipotesi che il Governo e la maggioranza non accettino l'impostazione contenuta nel suo subemendamento. Comprendo le ragioni del sottosegretario, che ha affermato « vogliamo che il mercato sia libero, che non ci siano limiti », eccetera, ma il collega Pace intende salvaguardare le aziende che effettivamente si trovano nella condizione di una cessione all'interno del gruppo familiare. D'altra parte, quando discutemmo la proposta di legge Berlusconi sull'abolizione delle imposte di successione, lo stesso relatore, onorevole Marongiu, a nome della maggioranza e della Commissione, dichiarò: « Il rafforzamento, il consolidamento dell'impresa e dell'impresa familiare passa attraverso una legislazione premiale che tenga conto delle particolari condizioni in cui si forma, con la collaborazione dell'intera famiglia, il valore dell'azienda stessa. A questo deve mirare chi ha effettivamente a cuore le ragioni dell'impresa, intesa come sintesi di rilevanti valori economici e sociali ». Lo spirito del subemendamento di cui stiamo discutendo è esattamente questo: il valore della famiglia, il valore dell'impresa familiare come elemento centrale della nostra economia.

Credo che, se si volesse essere conseguenti alle parole espresse nella relazione sul provvedimento concernente l'aboli-

zione delle tasse di successione, bisognerebbe votare a favore del subemendamento Pace 0.68.02.41 (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Pace 0.68.02.41, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	439
Votanti	434
Astenuti	5
Maggioranza	218
Hanno votato sì	196
Hanno votato no	238

Ricordo che il subemendamento 0.68.02.86 della Commissione è accantonato.

Passiamo alla votazione del subemendamento Antonio Pepe 0.68.02.30.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Becchetti. Ne ha facoltà.

PAOLO BECCHETTI. Signor Presidente, intervengo per spiegare che il subemendamento è criptico, com'è criptico il contenuto della norma alla quale si riferisce. Nella proposta in esame si intende prorogare il termine per la dilazione dell'imposta di successione da cinque a dieci anni, riconducendo la situazione a quella esistente alcuni anni or sono. Quando le imposte sono esageratamente alte, la riduzione a cinque anni del termine di pagamento dell'imposta va in controtendenza rispetto ad una serie di norme, per esempio in materia di imposte dirette, che prevedono il pagamento dilazionato nel corso dell'anno o nei mesi successivi, con pagamento di modesti interessi, pari a quelli legali.

Mi domando per quale ragione non sia accoglibile un emendamento così ragione-

vole, così intelligente, forse troppo intelligente per essere accolto da questa maggioranza.

GABRIELLA PISTONE. Certo, perché noi siamo un po' cretini! Dovremmo prendere delle ripetizioni!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Antonio Pepe 0.68.02.30, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	446
<i>Votanti</i>	443
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	222
<i>Hanno votato sì</i>	202
<i>Hanno votato no</i> .	241).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Antonio Pepe 0.68.02.29, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	454
<i>Votanti</i>	451
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	226
<i>Hanno votato sì</i>	209
<i>Hanno votato no</i> .	242).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Antonio Pepe 0.68.02.34, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Se i colleghi che sono seduti sfilano le tessere dei posti vicini evitano la tentazione, il che, come sapete, è un precetto evangelico.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	428
<i>Votanti</i>	424
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	213
<i>Hanno votato sì</i>	196
<i>Hanno votato no</i> .	228).

Passiamo alla votazione del subemendamento Antonio Pepe 0.68.02.33.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Antonio Pepe. Ne ha facoltà.

ANTONIO PEPE. Signor Presidente, con questo subemendamento chiediamo di prevedere che le donazioni fatte all'estero siano soggette a registrazione in Italia soltanto se relative a beni esistenti nel territorio dello Stato.

Perché? Perché, quando ci si trova in presenza di un atto di donazione rispetto al quale sia l'immobile sia il donante si trovano all'estero, lo Stato italiano non ha alcuna interferenza su questa donazione. Del resto, lo stesso articolo 2 delle imposte di successione, quando parla della territorialità dell'imposta, prevede espressamente che, se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione, il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato. Quindi, è soltanto l'ubicazione dell'immobile che ci deve far considerare se l'atto vada o meno registrato in Italia: lo stesso avviene per l'imposta di registro e lo stesso dovrebbe avvenire per la donazione. Se vi è una donazione fatta, ad esempio, a Santo Domingo (ho richiamato quest'ultima località per riferirmi ad un paese lontano) di un immobile situato in tale località e il donante è originario della

stessa, non vedo perché vi sarebbe poi l'obbligo — se il donatario è italiano — di tassare questo atto anche in Italia.

Per le successioni è diverso: si tiene in considerazione la residenza del defunto. È quindi chiaro che, se il defunto è un cittadino italiano, le imposte debbono essere pagate su tutti i beni che quest'ultimo possiede vuoi in Italia vuoi all'estero, detraendo quanto ha pagato all'estero. Nell'ipotesi della donazione, però, siamo in un campo diverso; ciò che deve considerarsi è il luogo di ubicazione dell'immobile: se vi è una donazione che ha ad oggetto un immobile esistente nello Stato italiano perché occorre la trascrizione in Italia, è giusto registrare anche in Italia quell'atto di donazione. Tuttavia, se l'oggetto della donazione è un immobile che si trova all'estero e il donante è un cittadino di un altro paese, a me pare che non occorra — o sia superflua — la registrazione in Italia, anche alla luce di quanto previsto dallo stesso articolo 2 delle imposte del decreto legislativo che stiamo esaminando, che parla appunto della territorialità dell'imposta.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Antonio Pepe 0.68.02.33, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti	457
Votanti	454
Astenuti	3
Maggioranza	228
Hanno votato sì	212
Hanno votato no .	242).

Passiamo alla votazione del subemendamento Leone 0.68.02.56.

Vorrei dire all'onorevole Leone che il suo subemendamento è un po' *in limine*, perché imposte pari a zero purtroppo non ve ne sono.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. È una dizione che potrebbe sembrare provocatoria ma, così come è articolato il provvedimento, non si poteva fare diversamente per far giungere all'esame dell'Assemblea questo subemendamento.

PRESIDENTE. È troppo facile come risposta.

Prego.

ANTONIO LEONE. È come qualche risposta che dà lei ogni tanto.

Qual è la *ratio* di questo subemendamento? È quella di azzerare l'imposta sulle donazioni.

Quando quest'Assemblea esaminò il provvedimento Berlusconi sull'eliminazione delle imposte di successione e quindi delle imposte di donazione, si parlò per le imposte di successione di una tassa iniqua. Lo stesso Presidente D'Alema affermò che si trattava di un'imposta punitiva, oltre che vessatoria, colpita da aliquote spropositate e via dicendo. Pronunciò quindi tutta una serie di parole che poi non vennero seguite dai fatti perché, naturalmente, il provvedimento all'esame della Camera venne bocciato solo perché era stato proposto dall'opposizione!

Se ne è fatto un cavallo di battaglia e l'idea della soppressione delle imposte di successione e dell'imposta di donazione è stata « sfilata ». Se la *ratio* dell'esistenza dell'imposta di successione è legata al fatto che, tutto sommato, si tratta di un regalo una volta che il *de cuius* sia defunto, nel momento in cui si tassa un trasferimento di questa natura — che va contro la *ratio* di qualsiasi trasferimento, altrimenti non avrebbe avuto ragion d'essere l'INVIM e tutto ciò riguarda un trasferimento di un immobile — e nel momento in cui addirittura, per non far lievitare o per evitare che vi fossero elusioni o evasioni alla stipula di un atto, si è parlato di legame con la rendita catastale, la *ratio* è legata ad un trasfe-

rimento che è comunque a titolo oneroso. Allora mi chiedo e vi chiedo che senso abbia parlare di un'imposta nel caso in cui un genitore, che con il suo lavoro e con il suo sudore è riuscito ad acquistare un immobile, ritiene di donarlo in famiglia. Infatti è chiaro che, quando eliminiamo un'imposta su qualsiasi atto di liberalità e su qualsiasi donazione anche nei confronti di terzi, vi può essere il sospetto dell'elusione e dell'evasione fiscale, ma nel momento in cui il trasferimento avviene in famiglia mi chiedo per quale motivo (e quale sia la *ratio*) occorra continuare ad imporre il pagamento di una tassa iniqua e immorale, come quella sulle successioni ad un genitore che in vita ritiene di dover trasferire a un componente della propria famiglia un bene che si è guadagnato con il proprio sudore.

Questo è ciò che non riesco a comprendere, signor Presidente. L'eliminazione dell'imposta sulla donazione non è legata, per certi versi e per certe ragioni che portano alla formazione di una certa giurisprudenza, all'imposta di successione. Ecco perché non capisco per quale motivo non debba essere messa da parte con la sua totale eliminazione. Questo è ciò che chiedo alla maggioranza nel momento in cui vengono fatte diverse considerazioni sul tipo di imposta che viene ritenuta iniqua, ma poi in Assemblea si dà parere contrario su un subemendamento che non può far altro che migliorare, dare concretezza e soddisfare le legittime aspettative di tutti i cittadini (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Leone.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Leone 0.68.02.56, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Che succede lì?

Pensavo di non vedere bene a causa del fuso orario.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	448
Votanti	445
Astenuti	3
Maggioranza	223
Hanno votato sì	205
Hanno votato no .	240).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Giordano 0.68.02.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	435
Votanti	432
Astenuti	3
Maggioranza	217
Hanno votato sì	50
Hanno votato no .	382).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Leone 0.68.02.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	428
Votanti	423
Astenuti	5
Maggioranza	212
Hanno votato sì	194
Hanno votato no .	229).

Passiamo alla votazione del subemendamento Giordano 0.68.02.8.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Becchetti. Ne ha facoltà.

PAOLO BECCHETTI. Signor Presidente, desidero precisare che avremmo votato a favore dei due subemendamenti Giordano 0.68.02.8 e 0.68.02.9, che sarebbero andati nella linea di un leggero inasprimento delle imposte di successione quanto più aumenta il grado di parentela e quindi quanto più vi è estraneità tra il donante o il *de cuius* e l'*accipiens*, se fosse stato accolto il nostro subemendamento precedente che prevedeva la riduzione e l'esenzione completa dell'imposta nel caso della successione in linea retta. Così non è stato, quindi siamo costretti a votare contro questi due subemendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Giordano 0.68.02.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	448
<i>Votanti</i>	443
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	222
<i>Hanno votato sì</i>	60
<i>Hanno votato no</i> .	383).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giordano 0.68.02.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Colleghi, lì c'è qualche luce che sovravanza rispetto al numero dei colleghi seduti.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	431
<i>Votanti</i>	425
<i>Astenuti</i>	6
<i>Maggioranza</i>	213

Hanno votato sì 15
Hanno votato no . 410).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Antonio Pepe 0.68.02.31, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	445
<i>Votanti</i>	441
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	221
<i>Hanno votato sì</i>	201
<i>Hanno votato no</i> .	240).

Passiamo alla votazione del subemendamento Giordano 0.68.02.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Becchetti. Ne ha facoltà.

PAOLO BECCHETTI. Sono sicuro che i colleghi che hanno sottoscritto questo subemendamento si sono resi conto che con l'abolizione della lettera *n*) viene eliminato tutto il complesso meccanismo di accertamento delle liberalità indirette, che è questione sulla quale intendevo intervenire successivamente, ma con l'occasione devo dire che, indipendentemente dalla tipologia di copertura e di conseguenziali altri mutamenti, noi dobbiamo votare a favore di questo subemendamento perché smantella il meccanismo dell'accertamento presuntivo delle liberalità indirette, che è fondato sulle solite presunzioni gravi, precise e concordanti per dimostrare la sussistenza o la insussistenza, la simulazione o la dissimulazione di fatti rilevanti ai fini della successione.

Ciò che ci preoccupa di più rispetto alla lettera *n*) — come ho già fatto presente prima al sottosegretario — è che prevedere che certe presunzioni possano essere desunte da atti e da fatti non è una